COMUNE DI PECETTO TORINESE



CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3 Tel. 0118609218/9- Fax 0118609073 – e mail:info@comune.pecetto.to.it Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune di Pecetto Torinese intende affidare in concessione per anni cinque (1.7.2017 – 30.6.2022) i seguenti impianti sportivi:

- 1) campi di calcio con spogliatoi e servizi
- 2) piastra polivalente
- 3) anfiteatro con locali annessi
- 4) aree a verde circostanti gli impianti sportivi

In relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, la concessione potrà avere una durata maggiore ma, in ogni caso, non potrà oltrepassare la data del 30.6.2027.

La gestione comporta l'uso, la manutenzione e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite in convenzione.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura le società ed associazioni sportive, con priorità - a parità di condizioni – per quelle operanti nel territorio comunale, aventi esperienza nelle discipline praticabili, ovvero le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, e che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi.

2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONE PROGETTO

L'assegnazione sarà effettuata tenendo conto dell'esperienza nel settore, dell'affidabilità economica e qualificazione professionale e del progetto di utilizzo e di sviluppo degli impianti.

Fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei candidati, la valutazione delle richieste di concessione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1. Progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione, animazione e formazione sportiva, con	PUNTEGGIO MASSIMO	40
proposte aperte a varie discipline	WINDSING	
Per ogni disciplina sportiva in programma presso gli impianti		4
Per ogni corso sportivo in programma presso gli impianti		3
Per ogni campionato sportivo di riferimento		2
Per ogni manifestazione o iniziativa di promozione sportiva in		2
programma		
Per ogni iniziativa organizzata a favore di soggetti diversamente abili in programma		3
Corsi di formazione a cui hanno partecipato gli istruttori nell'ultimo anno		2
Numero di ore quotidiane di apertura al pubblico degli impianti		
Fino a 5 ore		2
Da 5 a 10 ore		3
Oltre le 10 ore		4
Programma delle pulizie e manutenzioni ordinarie		8
2. Impegno ad aderire ai progetti sociali ed		
educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato		
dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed		30
enti interessati		
Per ogni forma di collaborazione formalmente costituita e vigente		
con associazioni o enti		3
Per ogni iniziativa in programma rivolta agli allievi delle Scuole		
Locali ed in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di		2
Cambiano o l'Asilo Infantile Santa Maria della Neve		
Per ogni collegamento o gemellaggio con altre associazioni		
sportive a carattere regionale o nazionale		2
3. Radicamento nel Comune delle attività		20
Affiliazione ad organismi, federazioni sportive nazionali o enti di		
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi		
Fino a 5 anni di affiliazione		3
Da oltre 5 anni		4
Sede sociale nel territorio comunale		
Fino a 5 anni		4
Da oltre 5 anni		5
Attività praticate sul territorio comunale		
Fino a 5 anni		4
Da oltre 5 anni		5
Iscritti residenti nel territorio comunale		
Fino a 25		2
Da 25 a 70		4
Oltre i 70		6
4. Progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa		10
		2
		4
<u>-</u>		100
Per ogni miglioria o fornitura di importo maggiore di € 5.000,00 (con oneri interamente a carico del gestore) Per ogni intervento di manutenzione straordinaria di importo maggiore di € 15.000,00 (con oneri interamente a carico del gestore) PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		2 4 100

Si procederà all'affidamento della gestione anche in presenza di una sola proposta valida.

In ogni caso, mentre l'offerente è impegnato per effetto della presentazione stessa della proposta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non dopo l'adozione del provvedimento di affidamento. Il Comune si riserva comunque la facoltà di non affidare la gestione, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, e di attivare procedura ad evidenza pubblica.

Per quanto attiene i campi di calcio, il soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alle associazioni sportive di calcio locali l'utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle partite ufficiali.

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e/o Presidente della società, o da un procuratore del legale rappresentante unitamente alla relativa procura (nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza dell'associazione).

Alla domanda deve essere allegata la seguente dichiarazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e/o Presidente, che attesti:

- qualità di legale rappresentante e/o Presidente e relativi dati anagrafici;
- -di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- -accettazione incondizionata di tutte le condizioni presenti nell'avviso di affidamento, nello schema di convenzione e nei regolamenti comunali per l'utilizzo di impianti sportivi e per l'affidamento della loro gestione;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure previste dalla normativa antimafia;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore di eventuali prestatori di servizio;
- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad analoghe procedure per l'affidamento di impianti sportivi;
- il possesso di capacità tecnica e organizzativa adeguata per la gestione degli impianti;
- -di impegnarsi, prima della sottoscrizione della convenzione, a stipulare adeguate polizze assicurative a garanzia da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse;
- -di impegnarsi a prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi discendenti dalla convenzione, idonea cauzione di valore pari ad 1/100 del costo presunto annuo della gestione, pertanto € 1.630,00;
- che la copia dello statuto e tutta la documentazione richiesta in allegato alla domanda è conforme all'originale;
- di aver preso visione dello stato di fatto dell'impianto;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

Il sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia degli atti costitutivi delle società facenti parte dell'associazione o della società stessa, con gli atti statutari, il numero di affiliazione a federazioni o organismi sportivi nazionali:
- 2) copia del verbale di assemblea o dell'organo competente dal quale risulti il nominativo del legale rappresentate della società o associazione sportiva, la composizione del consiglio direttivo in carica, nonché il nominativo del direttore tecnico;
- 3) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante e/o Presidente della società, o del procuratore del legale rappresentante unitamente alla relativa procura (nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza dell'associazione e devono essere allegati i documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori);
- 4) relazione dettagliata (<u>massimo n. 8 cartelle numerate</u>), finalizzata all'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata
- 5) relazione dettagliata (<u>massimo n. 8 cartelle numerate</u>), da cui emergano gli elementi necessari ai fini della valutazione, ossia:
 - a) il progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione, animazione e formazione sportiva, con proposte aperte a varie discipline;
 - b) l'impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati:
 - c) il radicamento nel Comune delle attività societarie;
 - d) il progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- 6) il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, con il dettaglio degli importi introitati tramite sponsorizzazioni e contribuzioni da parte di Enti pubblici e privati e le quote associative;
- 7) il conteggio delle spese previste dal gestore per l'utilizzo, la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto della convenzione.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'ufficio del protocollo entro e non oltre le ore 11 del 2.5.2017, a mezzo di plico, perfettamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta. Esternamente a detto plico dovrà essere scritto: "NON APRIRE", contiene documentazione e proposta per la gestione degli impianti sportivi comunali", oltre a recare l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso.

Pecetto Torinese, 28.12.2016

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO Dott. Bernardo Caccherano

COMUNE DI PECETTO TORINESE



CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3 Tel. 0118609218/9- Fax 0118609073 – e mail:info@comune.pecetto.to.it Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

SCRITTURA PRIVATA

SCRITTURATRIVATA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PECETTO TORINESE E
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN STR. BUSELLO
DAL AL
L'anno duemila, il giorno, del mese di, presso la sede municipale in Via Umberto I 3 TRA
il Comune di Pecetto Torinese (C.F. n. 90002610013), con sede in Pecetto Torinese, Via Umberto I. 3, rappresentato da E
(P.I) con sede in, Via,
rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Sig, nato a, residente a
PREMESSO CHE
- l'Amministrazione Comunale si è data, con deliberazione consiliare n. 50 in data 29.11.2007, un regolamento per la disciplina dell'affidamento della gestione degli Impianti Sportivi Comunali l'Amministrazione dispone di un complesso sportivo sito in Str. Busello, comprendente campi di calcio con spogliatoi e servizi, una piastra polivalente ed un anfiteatro con circostanti aree verdi; - con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, si stabiliva di concedere in gestione all'Associazione predetta il suddetto complesso per la durata di anni a far data dal
TUTTO CIO' PREMESSO
tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue: Il Comune di Pecetto Torinese concede a che accetta, la gestione del complesso sportivo sito in Str. Busello

FINALITÀ

- 1. Con la presente convenzione, il Comune di Pecetto Torinese tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a. concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b. dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c. realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, una gestione che può definirsi "partecipata", ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale;
 - d. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
 - e. ottenere una conduzione economica degli impianti.
- 2. L'affidatario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

- 1. Costituisce oggetto dell'affidamento la gestione del complesso sportivo sito in Str. Busello, come da planimetria allegata.
- 2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come da planimetria allegata.
- 3 La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
- 4. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
- 5. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
- 6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
- 7. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
- 8. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti.
- 9. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della convenzione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
- 10. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. L'affidamento ha decorrenza dalla data dell'1.7.2017 e durata pari ad anni ______. Prima della scadenza, il Concedente potrà valutare la possibilità di un rinnovo per analogo periodo. E' escluso ogni tacito rinnovo.
- 2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 3 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
 - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) cessione della gestione.
 - 2. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità dell'affidamento.
- 3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- 4. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 4 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

- 1. L'affidamento della gestione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo e delle aree verdi circostanti; gli interventi sugli impianti tecnologici sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati medesimi.
 - 2. In particolare l'affidatario deve farsi carico del complesso delle operazioni che comporta

l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti in parola, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria ed il controllo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e prevenzione degli infortuni, di sicurezza dei lavoratori, di contenimento dei consumi energetici, di salvaguardia ambientale e di corresponsione ai lavoratori dipendenti di un trattamento retributivo minimo non inferiore a quello stabilito dei contratti di lavoro vigenti. Il gestore dovrà provvedere inoltre, qualora in proprio non disponesse dei requisiti previsti dalle Leggi, ad affidare a Ditte o Tecnici abilitati esterni, le manutenzioni relative agli impianti termici, alla revisione degli estintori ed idranti, alla verifica dei collegamenti equipotenziali e di messa a terra delle strutture metalliche e degli impianti di messa a terra e di emergenza.

- 3. L'affidamento comprende inoltre ogni ulteriore spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.
- 4. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
- 5. Saranno a cura dell'affidatario la volturazione e tutte le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua).

ART. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

- 1. La manutenzione straordinaria è a carico del concedente, salvo quanto previsto al comma seguente.
- 2. In ragione della durata della convenzione, l'affidatario si impegna a realizzare, con oneri a totale proprio carico, le opere descritte nella scheda allegata sotto la lettera B), secondo i tempi e le modalità nella stessa indicati, il cui valore ammonta a €...... (clausola eventuale)
- 3. Ulteriori interventi migliorativi, non compresi nel precedente comma restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.
- 4. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di miglioramento. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
- 5. L'affidatario ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
- 6. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
- 7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza dell'affidamento.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - GARANZIE

- 1. L'affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
- 2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

- 3. L'affidatario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
- 4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'affidatario ha stipulato le relative ed adeguate polizze assicurative.
- 5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, l'affidatario ha prestato idonea cauzione di valore pari ad 1/100 del costo presunto annuo della gestione, ossia per € 1.630,00. La cauzione versata in forma fideiussoria deve prevedere la dichiarazione del fideiussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, ancorché motivata, del concedente.

ART. 7 - MODALITÀ DI SERVIZIO DI GESTIONE

- 1. L'affidatario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione ed al progetto presentato, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:
 - la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
 - il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione dell'affidatario;
 - la riscossione delle quote previste dal tariffario;
 - l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario;
 - l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
 - la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
 - il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
 - l'esecuzione tempestiva e regolare di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie e programmate in relazione a locali, impianti, aree gioco, aree verdi.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- 1. Per ogni singola attività l'affidatario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
- 2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- 3. L'organizzazione delle attività ammesse compete l'affidatario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
- 4. L'affidatario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione dei cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
- 5. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 9 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- 1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
- 2. L'accesso all'impianto è disciplinato dal "Regolamento Comunale per l'utilizzazione degli impianti sportivi", secondo un calendario ed orario di fruizione di intesa tra le parti.
- 3. L'impianto sportivo è messo a disposizione a titolo gratuito per scuole e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nei giorni ed ore concordate, possibilmente senza pregiudizio per le attività già programmate.
- 4. Il calendario e l'orario devono, inoltre, essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
- 5. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso di cui al "Regolamento Comunale per l'utilizzo di impianti sportivi", compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
- 6. L'affidatario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.
- 7. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dall'affidatario.
- 8. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e, come tali, ad essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.

ART. 10 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario della gestione tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente l'affidatario.

ART. 11 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

- 1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
- a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
- b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi o di valenza turistica e prodotti tipici.
- 2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
- 3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 12 – TARIFFE

- 1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
- 2. Le tariffe di cui al punto precedente, così come le ipotesi di esenzione o riduzione, sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario.
 - 3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dall'affidatario.

- 4. Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise di comune accordo tra le parti, manifestazioni di particolare risonanza, ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive, che non rientrino nel tariffario, il compenso da richiedere deve essere concordato tra le parti. Non è esclusa una interessenza del Concedente.
- 5. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori, unitamente al calendario ed orario delle attività.

ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA

- 1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.
- 2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, l'affidatario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
- 2. A fini notiziali entro il quarto mese dalla chiusura del bilancio, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
- 3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e discipline attivate. Dovrà altresì contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Inoltre dovrà indicare i criteri adottati per il riparto del contributo erogato dal Comune tra le varie discipline.
- 4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario. Il Concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 15 – CONTRIBUTO COMUNALE

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento comunale per l'affidamento della gestione degli impianti, l'Amministrazione Comunale destina a favore dell'affidatario un contributo annuo per la gestione.
- 2. Allo scopo l'affidatario dovrà presentare, unitamente ad apposite relazioni rispettivamente sui programmi previsti e sui risultati della gestione, il proprio bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il proprio rendiconto entro il 30 aprile di ogni anno.
- 3. L'ammontare del contributo è fissato annualmente sulla base del consuntivo e dei risultati dell'anno precedente, dei programmi previsti per l'anno in corso, del regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, del canone ricognitorio annuo, dell'apporto del volontariato e della disponibilità del bilancio comunale.
 - 4. Tale contributo viene liquidato con le seguenti modalità:
- 35% entro la fine del mese di marzo;
- 30% entro la fine del mese di luglio;
- 25% entro la fine del mese di ottobre;
- saldo entro la fine del mese di marzo dell'anno seguente, contestualmente all'approvazione del consuntivo annuo di gestione, con verifica dello stato degli impianti e delle attrezzature.

ART. 16 -PENALITÀ. DETERMINAZIONE ED INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

- 1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzo di impianti sportivi comunali, si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 350,00;
 - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore:
 - c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e €250,00 per singoli casi di società o associazioni.
- 2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

- 1. L'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento.
- 2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
- 3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento dello stesso. Il Concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
- 4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione d'affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.
- 5. Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticità, sono assunti dalla Giunta Comunale.

ART. 18 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

- 1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali, sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241, viene disposto che:
- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

- 1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'affidatario.
- 2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutti i tributi comunali previsti dalla legge e la tariffa rifiuti.

ART. 20 - CONTROVERSIE

- 1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
 - 2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, l'affidatario dichiara di eleggere domicilio presso la sede municipale.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

IL COMUNE DI PECETTO TORINESE

L'AFFIDATARIO

